



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



Camera di Commercio
Genova



La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Ottavo modulo – 14 marzo 2022

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

Misure di concessione *performing e non performing*

Dr. Lorenzo Sirch
Studio Del Piero Sirch & Associati

Premesse

Un punto di vista personale ...

Alcuni consigli per l'approfondimento:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015 (paragrafi 163-183)
- Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) pubblicate dalla BCE nel marzo 2017 con particolare riferimento agli esempi di indicatori di allerta precoce (allegato 4)
- Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti pubblicati dall'EBA il 29 maggio 2020

Elementi concettuali propedeutici alla trattazione:

- prospettiva *forward looking*
- modalità di *staging* dei crediti
- centrale rischi
- attendibilità previsioni di cassa

Argomenti trattati nell'esposizione:

- esposizioni creditizie (*forborne, performing e non performing*)
- la difficoltà finanziaria, accertamento e presupposti
- tipologie ed esempi di misure di concessione
- monitoraggio e variazioni di stato

Le esposizioni creditizie *forborne*

Si configura come *forborne* un'esposizione creditizia avente per oggetto una misura di concessione (*forbearance measure*) operata dalla Banca nei confronti di un cliente che già versa in una situazione di difficoltà finanziaria nel rispettare i propri impegni di pagamento, ovvero è in procinto di affrontarla, e che la stessa Banca non avrebbe accordato se quel cliente non si fosse trovato in tale situazione; ciò indipendentemente dal ricorrere, o meno, di uno scaduto, di uno sconfinamento ovvero di una classificazione a default della controparte.

Devono, quindi, verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

- la Banca accerta le difficoltà finanziarie che il debitore sta affrontando o è in procinto di affrontare;
- il rapporto è oggetto di una misura di concessione (sostanzialmente una rinegoziazione delle condizioni contrattuali) accordata a fronte di difficoltà finanziarie attuali o che si sarebbero manifestate in assenza della concessione.

Non c'è *forbearance measure* senza difficoltà finanziaria del cliente.

Le misure di concessione vengono poste in essere con l'obiettivo di favorire il rientro a *performing* delle posizioni deteriorate o evitare il passaggio a deteriorate delle posizioni *performing*.

... *forborne performing e non performing*

La qualifica di *forborne* va attribuita alla singola esposizione. Conseguentemente, le esposizioni *forborne* possono essere distinte tra *forborne performing* e *forborne non performing* in ragione dello status della controparte a cui tali esposizioni sono riconducibili.

Sono *forborne performing* le esposizioni che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- il debitore risulta classificato *performing* prima della formalizzazione della concessione;
- il debitore non è stato riclassificato tra le esposizioni deteriorate per effetto delle concessioni accordate.

Sono *forborne non performing* le esposizioni che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- il debitore risulta classificato fra le esposizioni deteriorate prima della formalizzazione delle concessioni;
- il debitore è stato riclassificato fra le esposizioni deteriorate per effetto delle concessioni accordate.

Non sono adottabili misure di *forbearance* in relazione ai clienti con esposizioni creditizie classificate a sofferenza.

La difficoltà finanziaria - accertamento

La Banca può acquisire informazioni utili ad accertare la difficoltà finanziaria del debitore nell'ambito di vari processi tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contatto col cliente;
- revisione degli affidamenti o richiesta di nuovo finanziamento;
- monitoraggio del credito;
- reporting operativo;
- gestione del credito anomalo.

Nella verifica della difficoltà finanziaria del debitore vanno considerate:

- non solo quelle esposizioni per le quali sussistono evidenti segnali di incapacità del debitore di adempiere alle sue obbligazioni;
- ma anche a quelle esposizioni per le quali le future condizioni del debitore potrebbero incidere sulla sua capacità di rimborso prospettica.

La valutazione della difficoltà finanziaria deve essere basata sul debitore ma deve includere tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti al suo gruppo al fine di verificare se possano compromettere la capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della Banca.

La valutazione della difficoltà finanziaria deve essere inoltre effettuata senza tenere conto delle garanzie rilasciate dal debitore o da soggetti terzi.

La difficoltà finanziaria - presunzioni

La valutazione della situazione di difficoltà finanziaria è effettuata tenendo conto di:

a) "**presunzioni assolute**" (non richiedono ulteriori approfondimenti) quali:

- debitore già classificato come deteriorato al momento della delibera della misura di *forbearance* o classificabile come tale in assenza della concessione;
- la misura di *forbearance* comporta per la Banca la rinuncia totale o parziale al credito mediante cancellazioni (*write-off*);
- il nuovo fido in erogazione viene destinato dal debitore a pagamenti su esposizioni deteriorate o che sarebbero state classificate come deteriorate in assenza di rifinanziamento;
- la dichiarazione volontaria del cliente di trovarsi, o di essere in procinto di trovarsi, in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari,

b) "**presunzioni relative**" (è ammessa la prova contraria sulla base di specifiche analisi) quali, ad esempio:

- presenza di uno scaduto oltre 30 giorni in uno dei rapporti in essere con la controparte nel corso dei tre mesi prima della sua modifica o rifinanziamento;
- la circostanza che la controparte sia stata intercettata nel corso degli ultimi tre mesi dal sistema di monitoraggio del credito;
- la difficoltà finanziaria rilevata sull'eventuale gruppo di clienti connessi.

Qualora non venga riscontrata alcuna presunzione, assoluta o relativa, la difficoltà del cliente non sussiste e la variazione della linea di finanziamento non si configura come misura di *forbearance*.

Le misure di concessione (*forbearance*)

A tal fine la normativa di riferimento definisce come misura di *forbearance*:

- le modifiche contrattuali favorevoli accordate dalla Banca ad un debitore unicamente in considerazione del suo stato di difficoltà finanziaria;
- l'erogazione da parte della Banca, a favore di un debitore in difficoltà finanziaria, di un nuovo finanziamento per consentirgli il soddisfacimento, totale o parziale, di un'obbligazione bancaria preesistente;
- le modifiche contrattuali richiedibili da un debitore nel contesto di un contratto già sottoscritto ed accordate dalla Banca nella consapevolezza che il debitore risulti in difficoltà finanziaria.

A prescindere dalla forma adottata, le misure di concessione devono risultare agevolative rispetto ai termini contrattuali originariamente pattuiti con la Banca, ovvero rispetto alle condizioni che la stessa praticerebbe a debitori con il medesimo profilo di rischio.

Le misure di concessione riconosciute al debitore in difficoltà finanziaria devono essere finalizzate a consentire a quest'ultimo di onorare gli impegni e le scadenze di nuova pattuizione.

Sono escluse dalla definizione di *forbearance*:

- le modifiche contrattuali e le rinegoziazioni effettuate per soli motivi-prassi di ordine commerciale (difficoltà finanziaria risulta assente)
- le moratorie concesse in virtù di misure che dispongono una sospensione dei termini di pagamento, indistintamente per tipologia di obbligazione e di soggetti obbligati.

Concessioni a breve termine

Misure di concessione a breve termine (esempi):

- pagamento di soli interessi per un periodo definito di breve durata (max 2 anni);
- pagamenti ridotti delle rate di rimborso per un periodo definito di breve durata (max 2 anni);
- periodo di Tolleranza/Moratoria dei pagamenti (*Pactum de non petendo* e *Stand Still*) per un periodo definito di breve durata (max 1 anno, salvo particolari delibere);
- capitalizzazione di arretrati/interessi (si aggiungono gli importi non pagati alla quota capitale in essere da rimborsare nel quadro di un programma rimodulato sostenibile);
- riduzione del tasso di interesse a un livello equo e sostenibile nel breve termine;
- estensione della scadenza del prestito (riduzione degli importi delle rate distribuendo i rimborsi su un periodo più lungo sempre nell'ambito del breve termine.

Concessioni a lungo termine

Misure di concessione a lungo termine (esempi):

- riduzione del tasso di interesse permanente o temporanea a un livello equo e sostenibile;
- estensione della scadenza del prestito (riduzione degli importi delle rate distribuendo i rimborsi su un periodo più lungo (comunque, di norma, inferiore ai 10 anni));
- modifica delle garanzie che assistono il prestito (NB con valutazione dei profili legali degli interventi, soprattutto in termini di revocatoria fallimentare e bancarotta);
- cessione volontaria/assistita di attività per rimborsare parzialmente o interamente il debito ovvero del credito vantato dalla banca e/o del debito vantato dal debitore;
- rimodulazione dei pagamenti (eventuali quote bullet su prestiti dovranno essere eccezionali e previste solo se giustificate come, ad esempio, in previsione di dismissione di asset);
- nuovi finanziamenti (anche a parti correlate) per favorire il recupero dell'esposizione;
- consolidamento del debito (riunione di molteplici esposizioni in un unico prestito o in un numero limitato di prestiti, anche con modifica della forma tecnica del finanziamento);
- cancellazione parziale o totale del debito con rinuncia al recupero mediante vie legali;
- modifiche delle condizioni/clausole contrattuali (covenant) del singolo finanziamento al fine di renderlo coerente con il piano di continuità aziendale del debitore;
- escussione parziale delle garanzie;
- conversione valutaria (allineamento della valuta del debito a quella dei flussi di cassa);
- accordo stragiudiziale volto alla sistemazione degli insoluti/irregolarità;
- conversioni del debito in azioni/attività (procedure di esdebitazione mediante conversione di tutto o parte del credito in Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) o quote di Società Target che sviluppino il piano di ristrutturazione).

Ridotta obbligazione finanziaria (R.O.F.)

La normativa sulla nuova definizione di *default* in vigore a partire dal 1 gennaio 2021 ha anche introdotto il calcolo della "Ridotta Obbligazione Finanziaria (R.O.F.)" diretta a confrontare il NPV (Net Present Value) del piano di rimborso ante concessione (NPV₀) con il NPV del piano di rimborso post concessione (NPV₁) ed apprezzarne la consistenza.

$$ROF = (NPV_0 - NPV_1) / NPV_0$$

dove:

NPV₀ esprime il valore netto dei flussi di cassa (compresi gli interessi e le commissioni) previsto dagli obblighi contrattuali originari, attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente

e

NPV₁ esprime il valore netto dei flussi di cassa (compresi gli interessi e le commissioni) previsto dal nuovo accordo, attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario del cliente.

Qualora la ROF superi l'1% del valore iniziale, la controparte deve essere classificata a *non performing*.

La Banca è normalmente tenuta ad effettuare un'analisi approfondita della situazione di difficoltà della controparte nel caso in cui l'esito del calcolo della ROF sia <1% ma si sia in presenza di condizioni particolari quali il pagamento di un'ingente somma forfettaria alla fine del programma di rimborso rateale o di un piano di rimborso irregolare.

Sostenibilità della misura di concessione

La misura di concessione deve in ogni caso risultare “sostenibile”.

Se la misura di concessione è di breve periodo la Banca deve essere in grado di dimostrare che:

- il debitore può realmente sostenere la concessione in base alle proprie disponibilità finanziarie
- le misure sono realmente applicate in via temporanea
- il riconoscimento della concessione non conduce a una situazione in cui la medesima esposizione si trova ad essere oggetto di molteplici misure di concessione consecutive.

Se la misura di concessione è di lungo periodo la Banca deve essere in grado di dimostrare che:

- il debitore può realmente sostenere la concessione in base alle proprie disponibilità finanziarie;
- la misura di concessione consente di risolvere le criticità afferenti l'intera esposizione creditizia e si prevede una riduzione significativa del saldo residuo dovuto dal debitore nel medio-lungo periodo;
- nei casi in cui un'esposizione è stata in precedenza oggetto di altre misure di concessione, anche a lungo termine, sono attivi controlli interni aggiuntivi per garantire la conformità della misura di concessione.

Monitoraggio delle esposizioni *forborne*

Le esposizioni *forborne*, sia *performing* che *non performing*, sono soggette a regole di monitoraggio molto rigorose, sia al fine di accertare e seguire più puntualmente lo stato di difficoltà finanziaria in cui versa il cliente (rischio di credito), sia per evitare il ricorso all'utilizzo di misure di *forbearance* per celare perdite o mascherare crediti deteriorati (rischio operativo).

Ne consegue che il monitoraggio di queste esposizioni deve garantire un controllo quantomeno mensile delle stesse al fine di identificare e gestire tutti gli eventi successivi alla mera assegnazione ad un'esposizione dell'attributo *forborne*, quali:

- la rimozione dell'attributo *forborne*;
- la variazione dello stato regolamentare, *performing* e *non performing*.

Normalmente, quindi, un cliente con una esposizione *forborne*, sia *performing* che *non performing*, oltre a essere soggetto alle ordinarie regole di classificazione regolamentare, è anche soggetto ad ulteriori regole di gestione del *forborne*. Tali regole possono, in alcuni casi, determinare una modifica della classificazione regolamentare che non si sarebbe osservata in assenza del *forborne*.

Rimozione attributo *forborne performing*

Per rimuovere l'attributo di *forborne* da un'esposizione *performing*, è necessario che:

- siano trascorsi almeno **24 mesi** (*probation period*) dall'assegnazione dell'attributo *forborne* all'esposizione classificata *performing*;
- al completamento del *probation period* non siano presenti esposizioni scadute-sconfiniate da oltre 30 giorni e contestualmente non sussistono preoccupazioni sulla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni;
- per almeno 12 mesi (metà del *probation period*) il debitore ha pagato un ammontare non insignificante (5%) di capitale e interessi (*more than insignificant*) rispetto all'esposizione creditizia presente prima del perfezionamento della misura di concessione (quindi prima dell'inserimento dell'attributo di *forborne*).

Da *forborne performing* a *forborne non performing* ...

Il passaggio da *forborne performing* a *forborne non performing*:

- può realizzarsi sulla base di valutazioni se, ad un'esposizione *forborne performing* non proveniente da una classificazione *forborne non performing*, viene concessa, *under probation period*, una seconda misura di *forbearance*; resta comunque fermo il limite massimo di due misure di *forbearance* sullo stesso rapporto *under probation period*; oltre la seconda misura (a partire quindi dalla terza), la controparte deve essere riclassificata obbligatoriamente *non performing*;
- deve obbligatoriamente realizzarsi se, *under probation period*, ad un'esposizione *forborne performing* proveniente da una classificazione *forborne non performing*, viene concessa una seconda misura di *forbearance* e/o il cliente risulti scaduto-sconfinato da oltre 30 giorni.

Esclusivamente per le esposizioni *forborne* che avviano il *probation period* direttamente dal *performing*, qualora durante detto periodo si verificano le condizioni per ricondurle allo stato di scaduto-sconfinato deteriorato, il cliente viene riclassificato *non performing* al fine di permettere il regolare conteggio del *cure period*.

... e ritorno

Il passaggio da *forborne non performing* a *forborne performing* si realizza all'avverarsi contemporaneo di tutte le seguenti condizioni:

- sono trascorsi 12 mesi dalla classificazione come *forborne non performing (cure period)*;
- sono venuti meno i presupposti per classificare il debitore come deteriorato e non ne sono stati individuati di nuovi;
- l'esposizione non è considerata come oggetto di una riduzione di valore o in stato di default;
- sono assenti scaduti-importi sconfinati e non vi sono ragionevoli dubbi in merito al rispetto delle condizioni rinegoziate;
- il debitore ha rimborsato, mediante pagamenti regolari, un ammontare pari al totale di tutti gli importi precedentemente scaduti (se presenti alla data di riconoscimento delle misure di concessione) o pari all'importo oggetto di cancellazione nell'ambito delle misure di concessione (in assenza di importi scaduti), oppure ha dimostrato in altro modo la propria capacità di conformarsi alle condizioni fissate per il periodo successivo al riconoscimento delle misure di concessione.

Se al termine del *cure period* tutte le condizioni non risultassero contemporaneamente rispettate, l'esposizione continuerà ad essere classificata come *forborne non performing* e la verifica della stessa dovrà essere ripetuta con cadenza quantomeno mensile.

Normalmente, in caso di più concessioni *forborne non performing* accordate allo stesso cliente, il passaggio a *forborne performing* è subordinato al verificarsi delle condizioni di cui ai punti precedenti su tutte le concessioni.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

Lorenzo Sirch